

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Nicola Latour, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. xxxx/2021 vertente

TRA

DEBITORE, nato a **OMISSIS** e residente in **OMISSIS**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. **OMISSIS**, presso lo studio del quale elegge domicilio in **OMISSIS**;

Attore

E

BANCA s.p.a., con sede in **OMISSIS**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. **OMISSIS**, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **OMISSIS** sito in **OMISSIS**;

Convenuta

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni: come da verbale del 15.6.2023.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 6.8.2021, **DEBITORE** conveniva in giudizio **BANCA s.p.a.**, premettendo di avere stipulato, in data 11.9.2013, con l'istituto di credito contratto di finanziamento chirografario n. xxxx per l'importo di € 21.893,38.

L'attore allegava come fosse stato applicato un tasso di interesse usurario, tenendo conto anche della maggiorazione del 10% per il caso di ritardato pagamento, con la conseguenza che la clausola determinativa degli interessi è nulla.

L'attore, altresì, deduceva che il rimborso con il piano di ammortamento alla francese comporta la violazione del divieto di anatocismo e, essendo incerta la determinazione del tasso di interesse, la nullità della previsione, con la conseguenza che il piano va ricostruito con l'interesse legale.

L'attore allegava di avere dovuto sopportare un TAEG diverso da quello indicato in contratto, con conseguente applicabilità del tasso legale di interesse, e restituzione degli interessi indebitamente versati; allegava, che era stato applicato un tasso effettivo diverso da quello pattuito.

Pertanto, l'attore concludeva così :

a) accertare e dichiarare il carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo in data 11.9.2013;

b) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione degli interessi moratori corrisposti nel contratto di mutuo concluso tra le parti e condannare la parte convenuta alla loro restituzione;

c) accertata la presenza di tassi usurari nel contratto di finanziamento, ritenuta la violazione dell'articolo 644 C.P., ritenuta la risarcibilità del danno previsto dall'articolo 2059 C.C. – danno morale - in presenza del fatto di reato, determinare il risarcimento del danno nella misura pari agli interessi corrispettivi corrisposti alla parte convenuta durante il rapporto contrattuale e pari alla somma di € 9.848,00.= o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio e comunque determinata da parte del Giudice;

d) per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento e/o restituzione delle somme determinate secondo quanto richiesto al capo c) e quantificate alla data del febbraio 2019 in euro 9.848,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base della CTU che verrà espletata, di cui si chiede l'ammissione in caso di contestazione dei conteggi redatti su documenti di provenienza della banca, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.

e) in accoglimento dei motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi indicati nel TAEG-TAE per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

C. C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per violazione delle determinazioni di cui all'articolo 117, comma 4 e 6, TUB, 125 bis TUB e/o per indeterminatezza del contratto, individuando come applicabile il saggio di interesse le-gale in sostituzione a quello applicato sulle rate scadute al febbraio 2019 e, in ipotesi, la sanzione prevista dal comma 7 dell'articolo 117 T.U.B. o dall'articolo 125 bis TUB e per l'effetto, condannare la banca convenuta a restituire alla parte attrice la somma di €. 9.277,00.= o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa da una CTU contabile di cui si chiede l'ammissione nel caso di contestazione del conteggio indicato nell'atto introduttivo del giudizio, a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte fino alla data della contestazione, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli conteggiati al tasso legale o con le sanzioni previste dall'art. 117 o 125 bis, settimo comma, TUB e comunque al risarcimento di ogni danno patito.

f) Dichiarare inoltre che l'Istituto convenuto, con la previsione del piano di ammortamento alla "francese" ed a causa della indeterminatezza del parametro di indicizzazione del contratto difforme da quello pattuito e comunque indeterminato in violazione dell'articolo 1284 C.C. ed in violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per viola-zione delle determinazioni di cui all'articolo 117, quarto e sesto comma, TUB, 125 bis T.U.B., e/o per indeterminatezza del contratto, individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate scadute al febbraio 2019 e, in ipotesi, la sanzione prevista dal com-ma 7 dell'articolo 117 o 125 bis T.U.B. e per l'effetto, condannare la banca convenuta a restituire alla parte attrice la somma di €. 9.277,00.= o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa da una CTU contabile di cui sino da ora si chiede l'ammissione nel caso di contestazione del conteggio indicato nell'atto introduttivo del giudizio, a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte fino alla data della chiusura del contratto, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli conteggiati al tasso legale o con le sanzioni previste dall'art. 117 o 125 bis, settimo comma, TUB e comunque al risarcimento di ogni danno patito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.12.2021, si costituiva in giudizio **BANCA** s.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria; nel merito contestava le deduzioni avversarie, evidenziando come l'attore fosse ancora in debito verso l'istituto di credito.

Pertanto, **BANCA s.p.a.** concludeva affinché fossero rigettate le domande attoree; con vittoria di spese e compensi di causa.

Disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.

Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la stessa giungeva all'udienza del 15.6.2023, ove, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

2.1. **DEBITORE** e **BANCA s.p.a.** stipulavano, in data 11.9.2013, contratto di finanziamento n. xxxx, per l'importo di € 21.893,38.

2.2. Parte attrice, in primo luogo, evidenzia come il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso in 120 mesi mediante pagamento mensile di importo comprensivo di capitale e interessi pari ad € 295,50, al tasso annuo del 9,99%; inoltre, in caso di ritardato pagamento, in base alle condizioni contrattuali, sarebbero stati addebitati al mutuatario : interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 10 punti percentuali; spese di recupero stragiudiziale del credito pari al 20% dell'importo non pagato; spese per il recupero giudiziale del credito in base al vigente tariffario forense (punto 3.1 del quadro esplicativo delle condizioni contrattuali).

Ritiene l'attore, sulla base di tali allegazioni, che la determinazione dei costi da applicarsi è stata eseguita in modo tale da non consentire al cliente di comprendere in modo esatto il reale contenuto del contratto, con violazione degli artt. 117 TUB e 125 bis TUB.

L'allegazione appare, invero, generica, atteso che le condizioni sopra richiamate, e citate nello stesso incipit dell'atto di citazione, sono, invero, chiare, sia in riferimento all'importo della rata da pagare, sia

in riferimento al tasso di interesse, sia in riferimento alle spese che sarebbero state addebitate in caso di ritardato pagamento.

2.3. Parte attrice prosegue allegando l'applicazione di un tasso di interesse usurario, tenuto conto degli addebiti in capo al cliente in caso di ritardo nel pagamento; difatti, applicando la maggiorazione del 10% all'intera somma da restituire, pari ad € 35.768,00, si arriva ad un aumento del costo del finanziamento di € 3.576,00, ed a un consequenziale aumento del TAEG (11,26%) al 19,99% con superamento del tasso soglia.

L'impostazione adottata dall'attore appare errata.

Va chiarito come il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) altro non è che l'indicatore di tasso di interesse di una operazione di finanziamento, introdotto dalla direttiva europea 90/88 CEE, ed è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo; esso, oltre al tasso di interesse, include oneri ulteriori, quali le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi.

Cosa diversa dal TAEG è il TEG (Tasso effettivo Globale), il quale si applica anche ai rapporti creditizi con le imprese e che viene utilizzato per accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie presentino caratteri di usurarietà; quindi, per la verifica della usurarietà e del superamento del tasso soglia deve farsi riferimento al TEG.

Ciò detto in via di principio, va rilevato come, quanto alla formula da utilizzare per calcolare il Tasso Effettivo Globale, i decreti pubblicati trimestralmente, dispongono che le banche si attengano ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, emanate dalla Banca d'Italia.

Laddove si utilizzi una formula differente da quella indicata dalla Banca d'Italia per la determinazione del TEG, si arriva alla individuazione di una grandezza che, confrontata con i tassi soglia emanati dal Ministero, porta a risultati errati, in quanto vengono comparate grandezze che non sono tra di loro omogenee.

In particolare, è necessario utilizzare la formula per il calcolo del TEG così come elaborata nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia alla sezione 1, lett. c) 3.

Pertanto, la pretesa dell'attore di commisurare il tasso soglia al TAEG appare errata, dovendo, invece, procedersi al calcolo del TEG secondo quella che è la formula della Banca d'Italia.

L'eccezione, del resto, è infondata, anche per le ulteriori motivazioni che seguono.

L'attore, difatti, prosegue nell'affermare la usurarietà del finanziamento per cui è causa, in quanto il tasso di interesse pattuito, comprensivo di tutte le spese e oneri, sarebbe del 32,26%, ovvero superiore al tasso soglia.

Sul punto, si provvedeva a svolgere consulenza tecnica d'ufficio, e la ctu nominata concludeva, con ragionamento logico e coerente, che il tasso di mora convenuto contrattualmente, pari al 10,50%, non risulta usurario, a prescindere che sia preso a riferimento il solo tasso effettivo globale medio o il tasso effettivo globale medio rettificato per tenere conto dei tassi applicati dal mercato nei casi di ritardato pagamento (cfr. pag. 8 della ctu della dott.ssa Paola Paganelli).

Pertanto, anche tale eccezione deve essere disattesa.

2.4. L'attore deduce che il piano di ammortamento alla francese comporta un effetto anatocistico, ed è caratterizzato da una incertezza nella indicazione del tasso di interesse, con conseguente nullità della relativa previsione e necessità di ricalcolare il piano applicando l'interesse al tasso legale.

Volendo prescindere dalla genericità della contestazione, è necessario richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Benevento 19-11-2012, in www.expartecreditoris.it, nonché Tribunale Arezzo, 24 novembre 2011 e Tribunale S.Maria Capua 11 aprile 2011 in *de jure* – Giuffrè) secondo il quale il metodo di ammortamento c.d. francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (consentito, come ben noto, anche nei contratti di mutuo nei soli limiti di cui all'art. 1283 cod. civ.: cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593).

Giova ricordare che - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Orbene, come evidenziato dal menzionato orientamento giurisprudenziale, il metodo francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Tale piano di ammortamento, pertanto, non può ritenersi illegittimo, né può ritenersi fondata la pretesa dell'attore di applicare il tasso di interesse legale, attesa la indeterminatezza delle pattuizioni, le quali, invero, risultano del tutto determinate, nonché accettate dall'attore, come risultante anche dalla documentazione prodotta dall'istituto di credito.

2.5. L'attore lamenta l'indicazione in contratto di un TAEG inferiore a quello effettivamente applicato, con conseguente necessità di applicare il tasso di interesse al tasso legale.

Va rilevato che l'errata indicazione del TAEG, anche laddove sia sussistente, non sarebbe giammai causa di nullità del contratto, con conseguente nullità della pattuizione delle clausole relative agli interessi.

Secondo orientamento, cui questo giudice ritiene di aderire, l'ISC/TAEG ha solamente una funzione informativa, finalizzata a far a conoscere al cliente il costo totale del finanziamento, con la conseguenza che un errore nella sua indicazione comporta un'errata indicazione del costo complessivo del mutuo che, però, non è causa di nullità della clausola degli interessi con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB (sul punto Trib. Roma ord. 19 aprile 2017).

Deve, cioè, chiarirsi come devono essere tenute ben distinte le clausole contrattuali che riguardano i prezzi e le condizioni economiche pattuite e il TAEG che è solo un indicatore del costo comunicato dal cliente alla Banca.

L'art. 117 TUB sanziona con la nullità parziale del contratto solo le clausole che rinviano agli usi per la determinazione degli interessi e di ogni altro prezzo e le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati.

Nel caso di specie, le singole clausole che prevedevano le condizioni economiche pattuite sono indicate specificamente nel contratto, con la conseguenza che non siamo nell'ambito di una ipotesi di nullità ex art. 117 TUB, potendo l'errata indicazione del TAEG/ISC comportare, al più, annullabilità del contratto per errore, ma non nullità ex art. 117 c.6 TUB.

Conseguentemente, anche tale doglianza deve ritenersi infondata.

2.6. L'attore eccepisce che l'istituto di credito, tramite il piano di ammortamento alla francese, ha richiesto in restituzione un capitale maggiore e difforme rispetto a quanto indicato in contratto, attesa la violazione dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e incertezza, impone l'applicazione del tasso legale.

Tale eccezione appare assorbita da quanto già motivato circa la legittimità del piano di ammortamento applicato e la determinatezza delle condizioni contrattuali.

2.7. Parte attrice, infine, assume la violazione della normativa posta a tutela del consumatore, ma non è chiaro quale conseguenza giuridica ne vorrebbe far discendere.

2.8. Per tali motivi, le domande attoree devono essere rigettate.

3. Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della esigua attività svolta.

Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

Ritiene, infine, il Tribunale che non sussistano in capo all'attore i requisiti di dolo o colpa grave tali da potere accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Banca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Nicola Latour, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna **DEBITORE** alla refusione delle spese di lite in favore di **BANCA s.p.a.** liquidate in € 3.387,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- 3) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore.

Pistoia, 5.10.2023

Il Giudice
dott. Nicola Latour

EX PARTE